

TORNATA DEL 12 MARZO 1870

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE SANCTIS

SOMMARIO. *Atti diversi = Lettura di uno schema di legge del deputato D'Ondes-Reggio Vito per maggiore assegnamento ai religiosi colpiti da infermità insanabile. = Annunzio di una interrogazione del deputato Pissavini sulla distribuzione delle acque del canale Cavour. = Istanza del ministro per le finanze per la discussione di alcune leggi presentate = Votazione per la nomina del presidente della Camera — Ballottaggio — È proclamato presidente il deputato Giuseppe Biancheri, avvocato.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,820. Contarini Eugenio, sottotenente di fanteria, ricorre alla Camera perchè dal Ministero della guerra gli sia computato il tempo della sua interruzione dal servizio dal 1849 al 1859.

12,821. Il Consiglio provinciale di Terra di Bari rassegna un suo voto per l'approdo nel porto di Bari dei piroscafi della compagnia Adriatico-Orientale.

12,822. Il sindaco del comune di Saline, nella Capitanata, si rivolge alla Camera perchè voglia provvedere che dal Governo sia ceduto a quel comune un fabbricato da destinarsi per il culto.

ATTI DIVERSI.

SANGUINETTI. Pregò la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione di numero 12,819.

Ecco di che cosa si tratta.

Certo Benorino, possidente di un mulino in Rocchetta Cengio, provincia di Genova, nell'anno scorso convenne coll'agente delle tasse di pagare circa 1050 lire d'imposta per tutto l'anno; nei primi due mesi durante queste trattative tenne chiuso il mulino, egli quindi domandava di pagare l'imposta convenuta in ragione di dieci mesi e non di dodici. Quantunque la sua domanda fosse basata sopra un principio di giustizia evidente, tuttavia l'amministrazione, fondandosi sulla massima che aveva adottata l'anno scorso, non volle far luogo alla sua richiesta. Questo credo avvenisse sotto il Ministero passato. Ora egli ricorre alla Camera affinchè provveda essa stessa. Epperò io domando che la petizione sia riferita d'urgenza. Ma faccio una seconda proposta, ed è questa. Io prego la Camera di voler invitare la Commissione delle petizioni

a riferire questa e le altre di questo genere nella settimana entrante, poichè evidentemente, quando saranno poi venute in discussione le leggi di tanta importanza che furono presentate, non avremo tempo di occuparci della petizione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, l'urgenza è ammessa. Quanto al resto delibererà la Camera a suo tempo.

SARTORETTI. Domando alla Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione 12,820, colla quale il sottotenente Eugenio Contarini chiede gli sia computato il tempo dell'interruzione del servizio per causa politica, per gli effetti della pensione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Ranieri chiede un mese di congedo per motivi di salute.

L'onorevole Puccioni chiede tre giorni di congedo per affari urgenti.

L'onorevole Moretti chiede un congedo di giorni otto. (Sono accordati.)

(Il deputato Cavallini presta giuramento.)

Il Comitato privato ha autorizzato la lettura di un progetto di legge presentato dal deputato D'Ondes-Reggio Vito.

È così concepito:

« Art. 1. I religiosi degli ordini possidenti, ai quali è concesso un annuo assegno a tenore dei numeri 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, in qualunque tempo giustificheranno di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo dell'assegno, secondo le distinzioni fatte nei numeri medesimi 1 e 2:

« 1° I religiosi degli ordini mendicanti nelle stesse condizioni avranno diritto ad un assegno annuo di lire 400;

« 2° I religiosi, ai quali è concesso un annuo assegno vitalizio o temporaneo dalla legge del 27 luglio 1868, essendo nelle stesse condizioni, avranno parimente diritto all'aumento dell'assegno, secondo la di-

stinzione di possidenti e mendicanti, come al numero precedente.

« Art. 2. L'aumento dell'assegno decorrerà dal giorno in cui sono colpiti dalla grave ed insanabile infermità, che impedisce loro ogni occupazione.

« Art. 3. La domanda per l'aumento dell'assegno deve essere accompagnata dall'attestato di due medici, il quale basta per essere quell'aumento accordato.

« La domanda e l'attestato dei medici saranno in carta semplice.

« Art. 4. Il sindaco del comune in cui dimora l'infermo è obbligato, se ne sia richiesto, ad inviare subito alla direzione generale del Fondo per il culto la domanda e l'attestato dei medici, e rilascerà ricevuta dell'una e dell'altro. »

Domando al deputato D'Ondes-Reggio quando intenda di svilupparlo.

D'ONDES-REGGIO V. Se non dispiace alla Camera, proporrei martedì.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, rimane fissata la tornata di martedì per lo svolgimento di questo disegno di legge.

Il deputato Pissavini scrive :

« Desidero interrogare i ministri di finanze e d'industria, agricoltura e commercio per conoscere quali provvedimenti si intendano emanare prima della scadenza dei termini utili portati dalla legge 25 maggio 1865 per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*. »

Domando al signor ministro delle finanze se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

SELLA, ministro per le finanze. Mercoledì o giovedì della settimana prossima; quando sia giunto il mio collega il ministro d'agricoltura e commercio, fisseremo definitivamente l'uno o l'altro di questi giorni.

PISSAVINI. Acconsento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO PER LE FINANZE. Fra i progetti di legge che ho presentato ieri, ve ne sono parecchi d'ordine, sui quali le Commissioni della Camera avevano già riferito, ma non vennero votati per solo difetto di tempo.

Io chiederei quindi che quei progetti vengano trasmessi, al punto in cui si trovano, alle stesse Giunte che già ebbero ad occuparsene, e che si portassero all'ordine del giorno quelli sui quali è già stata fatta la relazione, onde possa la Camera avere materia intorno a cui deliberare.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onorevole ministro s'intenderà accettata.

(È accettata.)

VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina del presidente della Camera.

Si procederà all'appello nominale; prego i signori deputati di venire a votare per ordine, man mano che saranno chiamati, onde sia possibile un controllo.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione:

Schede	278
Maggioranza	140

I voti furono così ripartiti:

Cairolì	112
Biancheri avvocato . . .	111
Mari	29
Biancheri	11
Pisanelli	2
Berti	1
Schede bianche	12

Non avendo alcuno raggiunto la maggioranza, si farà il ballottaggio tra i signori deputati Cairolì e Biancheri.

MASSARI G. Se il signor presidente mel permette, vorrei domandare uno schiarimento necessario per la votazione.

Credo essere cosa sottintesa che nelle schede le quali si vorranno attribuire all'onorevole avvocato Biancheri, ora non sarà più necessaria la designazione d'avvocato.

PRESIDENTE. Non occorre.

L'onorevole Pellatis presenta un progetto di legge che sarà mandato al Comitato privato.

Ora si comincia la votazione di ballottaggio.

I signori deputati sono pregati di venire a votare per ordine, secondochè sono chiamati.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Schede	276
Il deputato BIANCHERI avvocato, ebbe voti	144
Il deputato Cairolì	117
Schede bianche	15

Il deputato Biancheri è quindi proclamato presidente della Camera.

Per lunedì saranno anche portati all'ordine del giorno i progetti di legge sui quali ha fatto istanza oggi il ministro per le finanze.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Provvedimenti relativi ai benefizi e alle cappellanie laicali di alcune provincie del regno;
- 2° Transazione di lite con Gabriele Camozzi;
- 3° Compera dell'isola di Montecristo;
- 4° Modificazioni delle disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia;
- 5° Estensione agli impiegati civili dell'ex-regno napoletano del condono del biennio già concesso agli uffiziali dell'esercito;
- 6° Transazione col signor De Ginestet per la cessata privativa del giuoco nel Casino de'bagui di Lucca.

TORNATA DEL 14 MARZO 1870

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PISANELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Comunicazione della nomina del deputato Lovito a segretario generale. = Rinunzia dei deputati Papa e Ricciardi. = Istanza del ministro guardasigilli. = Interrogazione del deputato Asproni circa la presenza di una piro-corvetta inglese a Terranova, e dichiarazione del ministro per l'interno. = Altra dichiarazione del ministro medesimo, in risposta al deputato Fossombroni, circa la presentazione di uno schema sulla guardia nazionale. = Discussione dello schema di legge per disposizioni relative alle cappellanie laicali e benefizi soppressi — Osservazioni, e proposte del deputato Monti Coriolano, e dichiarazioni del relatore Piroli — Approvazione dell'articolo 1 — Aggiunte del ministro guardasigilli e del deputato Monti Coriolano all'articolo 2 — Obbiezioni, e proposta del deputato Michelini — L'articolo è approvato con aggiunta del ministro — Emendamenti del deputato Monti Coriolano all'articolo 3, ritirati — Aggiunta del ministro all'articolo 5 — Parlano i deputati Piroli, relatore, Fiastri, Sanguinetti ed il ministro, e gli altri articoli sono ammessi. = Interrogazione del deputato Comin sulla costruzione di una banchina nel porto militare di Napoli, e risposta del ministro per la marineria. = Interrogazioni del deputato Bonghi, e osservazione del deputato Di San Donato, circa la ripresentazione del progetto di legge relativo alla cessione di terreni al municipio di Napoli, e dichiarazioni del ministro per le finanze. = Approvazione degli articoli di quattro disegni di legge d'interesse minore. = Discussione dello schema di legge per una convenzione col signor De Ginestet circa la cessata privativa del giuoco nel Casino dei bagni di Lucca — Il deputato Pianciani sostiene le conclusioni per la reiezione del progetto, le quali, dopo spiegazioni del ministro per le finanze, sono approvate.

La seduta è aperta al tocco.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

MACCHI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,823. Il vescovo di Verona rassegna 60 identiche petizioni di parrochi e fabbricieri della sua diocesi per ottenere respinto ogni progetto di legge tendente ad espropriare le comunità civili religiose.

12,824. Il collegio notarile d'Aosta propone modificazioni alle leggi 14 luglio 1866, 19 luglio 1868, numero 4480, al decreto relativo del 15 ottobre 1868, a quello del 30 giugno 1864, numero 1822 ed agli articoli 1831 e 2076 del Codice civile italiano.

12,825. La direzione della società operaia di Demonte fa adesione alla petizione inoltrata da quella fiorentina perchè l'istruzione sia resa obbligatoria.

12,826. Il comizio agrario del circondario di Torino invia una petizione per la deroga del regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868, numero 4697, e specialmente delle prescrizioni contenute nel terzo alinea dell'articolo 35 e per la integrale riforma di quelle contenute negli articoli 40 a 43.

12,827. Il Consiglio comunale di Sulmona e le Giunte municipali del circondario fanno istanza perchè venga istituito un secondo circolo d'assise nella provincia di Aquila con sede nella città di Sulmona.

12,828. Giustiniani cavaliere Filippo, ex-capitano della milizia regolare romana, presenta alla Camera i titoli comprovanti i servizi militari da esso prestati, i reclami inoltrati per la valutazione dei medesimi, ed invoca l'applicazione a suo favore del regio decreto 29 marzo 1860, pel quale sono ammessi al conseguimento della pensione i militari dimessi per motivi politici.

12,829. Le Giunte comunali di Priero e di Murialdo, il clero ed abitanti di ventitrè parrocchie della diocesi di Mondovì, ricorrono perchè venga rigettato il progetto di legge relativo alla conversione dei beni delle fabbricerie.

12,830. Dellavalle Domenico, di Pesaro, dimorante in Piedimonte d'Alife, accennati i servizi prestati sino dal 1834 nella Regia interessata, indi nella vigilanza; e dal 1852 all'ottobre 1863 come commesso di seconda classe nella dogana di Ortona, implora un sussidio per trovarsi nella grave età di 68 anni e affetto da paralisi.

12,831. Il sindaco di Bagno a Ripoli, rassegna tre istanze di parecchi possidenti e abitanti di quel comune, per ottenere l'autorizzazione di riportare in Firenze l'ufficio comunale.

12,832. La direzione della Fratellanza artigiana di Livorno aderisce alla petizione n° 12,806 sporta alla Camera da quella di Firenze relativamente all'istruzione obbligatoria.

12,833. Il sindaco di Santa Croce di Morcone, provincia di Benevento, trasmette copia delle deliberazioni di quella Giunta e di altra del comune di Cercemaggiore, allo scopo di ottenere che non si dia esecuzione alla rettifica, approvata colla legge 7 gennaio 1869, n° 4806, della strada nazionale, nel punto *Piano di Sepino-Vinchiaturò-Campobasso*.

ATTI DIVERSI.

CROTTI. Prego il signor presidente a voler disporre acciò la petizione de' notai del collegio della Valle d'Aosta sulla legge del notariato venga trasmessa alla Commissione che sarà nominata per riferire su codesta legge.

PRESIDENTE. Tosto che sarà nominata la Commissione a cui accenna il deputato Crotti, le sarà rinviata questa petizione.

SICCARDI. D'incarico anche dell'onorevole Riberi io prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione colla quale la società operaia di Demonte, unendosi ad altra petizione già presentata dalla Fratellanza artigiana di Livorno, domanda che il Parlamento possa essere messo in grado di discutere una legge sull'istruzione primaria obbligatoria. Mi pare che l'argomento possa da sè stesso dimostrare l'importanza di questa petizione, e basti per venire dichiarata d'urgenza. Domando perciò che sia dichiarata urgente.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il ministro di agricoltura e commercio scrive :

« Ho il pregio di annunziare a codesta spettabile Presidenza che con reale decreto del 13 corrente l'avvocato signor Francesco Lovito, deputato al Parlamento, fu nominato segretario generale di questo Ministero. »

In vista di tal nomina, è dichiarato vacante il collegio di Brienza.

L'onorevole Carlo Papa rinuncia alla qualità di deputato.

Si dà atto di questa rinuncia ed è dichiarato vacante il collegio di Modica.

L'onorevole Ricciardi rassegna le sue dimissioni da deputato.

Si dà anche atto di questa dimissione e si dichiara vacante il collegio di Foggia.

Il deputato Giorgini Giovanni Battista chiede un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Il deputato Breda domanda un congedo di sette giorni per causa di pubblico servizio.

(Cotesti congedi sono accordati.)

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

RABLI, ministro di grazia e giustizia. Ho presentato

il primo giorno della riapertura della Camera due disegni di legge, l'uno per l'esercizio dell'avvoceria, l'altro pel riordinamento del notariato. Questi disegni di legge erano già stati presentati, e si erano dal Comitato nominate delle Commissioni, le quali in parte avevano già cominciato i loro studi. Ora, se la Camera lo crede, per non perdere ulteriore tempo, domanderei che fossero rimessi alle stesse Commissioni le quali già ne erano state incaricate.

PRESIDENTE. Se non v'ha difficoltà, questi progetti si intenderanno rimandati alle stesse Commissioni che erano già state incaricate di esaminarli.

Il deputato Asproni intende fare un'interrogazione all'onorevole ministro per l'interno sopra l'invio di una pirocannoniera per parte del Governo inglese al porto di Terranova-Pausania per proteggere il vice-console di quella nazione.

LANZA, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Non ho difficoltà che l'onorevole Asproni faccia immediatamente la sua interrogazione.

ASPRONI. Io lo ringrazio di questa cortesia, perchè veramente ho bisogno di uno schiarimento nell'interesse del paese e del Governo.

In Sardegna, prima a Cagliari, e poi a Terranova-Pausania, è comparsa una pirocannoniera inglese, e ciò ha dato luogo ad interpretazioni che io credo esagerate, se non sono sinistre. In Terranova-Pausania un anno fa, per inimicizie particolari, fu ammazzato un cittadino che era rivestito del carattere di console inglese. Gli fu surrogato uno della stessa famiglia, il quale pare tema eziandio per la sua vita.

Per rapporti che io reputo tutt'altro che veritieri, si è rappresentato lo stato della sicurezza in Sardegna con colori molto più brutti di quello che realmente sia. Il Governo inglese, per proteggere il suo rappresentante, pare che abbia mandato una pirocannoniera a quel porto.

I commenti che si sono fatti sopra quest'invio, fanno quasi sospettare che il Governo nostro si sia dichiarato impotente per tutelare la vita di questo vice-console, e che quindi abbia permesso lo sbarco di soldati della marina inglese, onde proteggere la vita del medesimo.

Questa mi pare un'assurdità tale che io non posso crederla. Siccome però la stampa si è impadronita di questa notizia, ed ha avuto anche un'eco nel paese; e considerato che può tornare a discredito del nostro paese, così io desidero che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri dica francamente ed apertamente come stanno le cose.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È vero che in Sardegna si è diffusa la notizia di cui faceva testè cenno l'onorevole Asproni, vale a dire che il Governo inglese avesse inviata una pirocannoniera in prima a Cagliari, indi a Terranova-Pausania nell'intento di proteggere il suo vice-

console, d'altronde nato in quell'isola, epperchè regnicolo, perchè si supponeva che la vita di lui potesse essere minacciata per nimistà private.

Queste voci furono sparse particolarmente per opera di alcuni giornali, col consueto corredo di allusioni ed insinuazioni, a cui pur troppo una piccola parte della stampa sovente trascende.

Informato di tal cosa per mezzo dei fogli pubblici, telegrafai immediatamente ai prefetti di Sassari e di Cagliari a fine di conoscere la verità.

Mi risposero che realmente cosiffatte voci eran corse; che qualche parola detta dal console d'Inghilterra a Cagliari e da qualche altra persona, pareva che accennasse all'intendimento del Governo inglese di voler provvedere alla sicurezza del suo vice-console coll'invio di quella pirocannoniera.

Per dir vero io non prestai fede a quelle voci, che mi parvero affatto assurde.

In effetto chiesta spiegazione su questo fatto, ci risultò che giammai venne in mente al Governo inglese di prendere un atteggiamento, direi così, di ostilità, nell'intendimento di tutelare il suo vice-console, ben sapendo che il Governo italiano è abbastanza forte per far rispettare la vita e le sostanze delle persone.

Pertanto io telegrafai di nuovo ai prefetti di Sassari e di Cagliari, invitandoli a smentire le notizie sparse da quei diari ed a far conoscere che quella pirocannoniera si era recata a Terranova-Pausania unicamente per portare dispacci a quel vice-console, e che compiuta tal missione doveva ritornare nelle acque di Cagliari.

Diffatti ecco il telegramma che ho ricevuto appunto questa mane dal prefetto di Sassari:

« Ieri poco dopo mezzogiorno partiva pirocannoniera inglese, corriere spedito rapporto, voci ostili, intendimenti rei. »

Da ultimo ho chiesto al prefetto di Sassari una relazione sopra la origine di quelle voci onde vedere quali provvedimenti si debbano prendere, imperocchè non è lecito divulgare notizie le quali possono tornar di disdoro al Governo e alla nazione, e dipingere con sì foschi colori la sicurezza pubblica, ingenerando così inquietudine e scontento nelle popolazioni.

Si rassicuri quindi l'onorevole Asproni, si rassicuri la Camera che nulla v'ha di vero nelle sinistre voci sparse a questo riguardo da alcuni giornali di Sardegna.

ASPRONI. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'interno, presidenté del Consiglio, di questi chiarimenti che ha dati, i quali avranno un'eco salutare nella Sardegna, e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Fossombroni scrive:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole signor ministro dell'interno sulla ritardata presentazione

del progetto di legge per la riforma della guardia nazionale. »

LANZA, ministro per l'interno. Rispondo al deputato Fossombroni che il progetto relativo alla riforma della guardia nazionale sta già nel mio portafogli, e che fra un quarto d'ora lo presenterò al Senato.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CAPPELLANIE LAICALI, ED I BENEFIZI SOPPRESSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui provvedimenti relativi ai benefici e cappellanie laicali soppressi con leggi precedenti quella del 15 agosto 1867. (V. Stampato n° 21.)

Domando al ministro di grazia e giustizia se accetta il progetto della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto avendolo ripresentato.

PIROLI, relatore. Domando la parola sul testo della legge. All'articolo 3 si leverebbero le parole *e rispettivamente*, che sono superflue e forse potrebbero ingenerare qualche dubbio; all'articolo 6 è necessario correggere, invece di *nonostante il disposto dell'alinea dell'articolo 1*, va scritto *nonostante il disposto dell'alinea dell'articolo 2*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Monti Coriolano.

MONTI CORIOLANO. La Camera, spero, sarà cortese di credere che, sorgendo io a dire alcun che intorno alla legge che oggi pur finalmente viene in discussione, non posso aver la presunzione di impacciarmi coi giurisconsulti. Tutt'altro: modesto è il mio compito. Io intendo richiamare alla memoria dei fatti e promuovere delle riflessioni che mi sembrano essere sfuggite alla nostra Commissione.

Io non toccherò dei motivi pei quali nel 1868 il guardasigilli d'allora, l'onorevole Defilippo, credette di dover presentare questa legge, direi, come suppletiva alla legge generale del 15 agosto 1867, riguardante la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

In verità, credo che tutti noi, votando quella legge, fossimo persuasi della sua generalità di senso ed applicazione; in guisa che per se stessa fosse venuta ad abrogare le disposizioni speciali che nella materia innanzi esistevano.

Ma dacchè la magistratura ha creduto l'opposto, dacchè il Ministero di grazia e giustizia, per mezzo di due ragguardevoli personaggi, ha creduto di dover proporre una legge suppletiva sulla materia beneficiaria, io credo che oggi non giovi indagare se questa legge occorresse realmente, e molto più è inutile indagare sì ardua questione, dal momento che la rispettabile nostra Commissione, presieduta da un distintis-

simo, per non dir meglio, insigne giuriconsulto, ha trovato l'opportunità di tornare sulla materia.

La legge risguarda manifestamente due punti o parti: i benefici di gius patronato laicale e le cappellanie di gius patronato laicale.

L'onorevole Defilippo, nel proporre il suo progetto per ragioni giuridiche e di diritti acquisiti che io non starò ad esaminare, trovò quasi d'introdurre nel suo progetto di legge delle clausole che in certa guisa venivano a formare come una condizione più favorevole delle provincie, alle quali si credette di non estendere la legge generale del 1867. La Commissione in sua saviezza ha creduto di non accedere a questo proposito dell'antico guardasigilli, ed io non ho che ad accettare di buon grado le correzioni della Commissione al riguardo. Ma mi sia permesso di notare che in fare ciò la Commissione stessa, a mio giudizio, ha ecceduto la misura, e mi spiego perchè, mentre ha creduto (se pure non prendo equivoco) di ritornare alla legge generale del 15 agosto 1867, a me pare che l'abbia in certo modo modificata, di guisa che nasce la conseguenza seguente: che cioè, come il progetto Defilippo peccava, direi così di eccezionalità in favore delle provincie alle quali questa legislazione in materia beneficiaria doveva estendersi, la Commissione pare che pecchi ora nel senso opposto, cioè quasi in discapito delle provincie stesse. Lo che non essendo, a mio credere (mi sia permessa la parola molto ragionevole), io mi sono preso l'assunto di dimostrare da che queste eccezioni nascano, e di pregare la stessa Commissione di recedere dalla proposta che ha formulata in disaccordo colla legge generale.

Queste mie osservazioni bensì non si riferiscono punto alla prima parte della materia che, come ho accennato, riguarda le istituzioni che si chiamano veramente *benefizi laicali*. In ciò riconosco anch'io che la Commissione si è attenuta perfettamente allo spirito ed alla lettera della legge generale del 1867, ed in proposito io non ho nulla da rilevare.

Non è così rispetto alle cappellanie laicali. Rispetto a questi altri enti soppressi pare a me che la Commissione, pur non volendo, abbia formulato i nuovi articoli in modo che la legge generale del 1867 viene ad essere alterata. È questo unicamente che mi propongo di dimostrare.

A tal uopo esamino gli atti della Sessione del 1867, ed ho sott'occhio il resoconto stenografico della seduta del 20 luglio di quell'anno. In quella seduta una lunghissima discussione s'impegnò appunto sulla materia delle suddette cappellanie. Io, per non mandare in lungo il discorso e non tediare la Camera, non riferirò ciò che molti deputati, l'onorevole Manetti, io ed altri, esposero in quella occasione. Mi fermerò alle cose più importanti, e fra le più importanti mi pare il discorso dell'onorevole Pescatore, il quale in certo modo rias-

sume tutta la discussione sulla materia con queste espressioni:

« Oramai la Commissione ha dovuto capire che il tanto per cento sul valore lordo dei beni componenti le cappellanie meramente laicali ripugna alla Camera. »

In conseguenza di ciò il presidente della Camera, riassumendo tutte le varie proposte che erano in conflitto sopra l'articolo 5, e specialmente sopra l'alinea di cui si discorre, faceva conoscere che l'onorevole Ferracciu proponeva che, invece dell'ultimo inciso di quest'articolo 5 della Commissione, si dicesse così: « ammettendo il pagamento della tassa di successione a termini delle leggi vigenti. »

Il presidente del Consiglio, l'onorevole Rattazzi, così si espresse nel seguito della discussione:

« Io prenderò volentieri l'idea che ha messo innanzi l'onorevole Ferracciu, quella del pagamento di un diritto di tassa di successione; ma, in luogo di dire *un diritto di successione*, proporrei *due diritti di tassa di successione*; uno viene naturalmente dalla tassa che ordinariamente si paga nel caso di successione di proprietà, l'altro per la concessione straordinaria che si fa di rendere perfettamente liberi questi beni che prima erano vincolati. »

Avverto che, citando questi brani di discorsi che enunciano come pronunziati dagli onorevoli oratori che presero parte a quella discussione, io mi valgo delle parole identiche che trovo scritte nel testo degli atti della Camera.

Alla proposta del presidente del Consiglio l'onorevole Guerrieri, membro della Commissione, soggiunge: « quanto alle cappellanie, io credo che la transazione proposta dall'onorevole presidente del Consiglio possa essere accettata dalla Commissione. »

E tale accettazione della Commissione più esplicita ancora risulta dalle parole dell'onorevole Ferraris, relatore, che aggiunge: « dopo la dichiarazione dell'onorevole Guerrieri Gonzaga, la Commissione accetta la sostituzione delle parole *doppia tassa di successione fra estranei*. »

Ciò non parve appagare le diverse opinioni che erano in contrasto in quella, ripeto, lunghissima discussione, in guisa che il presidente del Consiglio ebbe a fare la seguente nuova dichiarazione; e qui prego la Camera di porre attenzione, perchè non è senza motivo che io faccio quest'allegazione, che anzi si fonda appunto sulla medesima l'emendamento che sto per proporre al progetto della attuale Commissione.

Dunque, diceva, l'onorevole presidente del Consiglio, a chiarire meglio la sua idea, replicò espressamente: « quando si parla di diritto di successione si tratta del modo con cui si percepisce il diritto di successione. »

In conseguenza di ciò l'onorevole Sanguinetti dichiara di ritirare il suo emendamento e dice: « Lo

ritiro e mi associo alla proposta del presidente del Consiglio. » Anche l'onorevole Sanminiati ritira il suo emendamento ed alla sua volta soggiunge: « mi associo alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. » Il presidente del Consiglio ancora conferma: « Il mio emendamento è semplice, direi semplicemente: *un doppio diritto della tassa di successione.* »

Il presidente della Camera: « Leggerò l'articolo 5 come è proposto dopo le modificazioni introdotte dal signor presidente del Consiglio. »

Per tutte siffatte citazioni adunque è chiaro non solo per il testo della legge quale fu promulgata, ma anche per la disamina che abbiamo fatto degli atti della Legislatura che la sanzionò, è manifesto, diceva, che alle cappellanie laicali non è imposta se non se la doppia tassa di successione qualmente appunto si percepisce la doppia tassa di successione.

Fu in conseguenza di ciò che molti ritirarono i propri emendamenti, ed io mi trovava anche nel numero di questi, e lo ritirai senza pronunziare altre parole, pago dal conseguito risultamento, ed anche in riflesso che la doppia tassa di successione non voleva dire già il 20 per cento.

Ma ora la Commissione nella sua relazione ha francamente dichiarato che le cappellanie laicali debbono, per essere svincolate, pagare all'erario il 20 per cento. Certamente questa frase e questa quota non sono introdotte nel testo della legge emendata; ma, comunque, da tutto il raziocinio della relazione risulta che la sua idea è che le cappellanie laicali debbano pagare il 20 per cento.

A me sembra, con tutto il rispetto dovuto alla Commissione e al suo autorevole relatore, che questo fatto possa in certa tal guisa infirmare le disposizioni della legge generale, e portare un pregiudizio ai patroni degli enti soppressi al di là di quella tassa che loro fu dalla legge stessa attribuita.

Dal momento che la tassa di successione, come tutti sanno, si percepisce in quasi ogni caso con isgravio di oneri e debiti, e quindi sempre al disotto dell'effettivo 20 per cento sul valore lordo dei beni, è chiaro che ben differente risulta in effetto, e minore a questo preciso saggio di cifra. Ed a questo saggio non si modella la legge del 1867. Infatti, riandando essa legge generale sopra la liquidazione dell'asse ecclesiastico, si trova che ben diverso dal tenore dell'alinea primo dell'articolo 5, che riguarda i benefici di giuspatronato laicale, cioè i benefici propriamente detti, e sui quali, come ho premesso, non vi è questione tra la Commissione e me, ben diverso, dico, è il tenore dell'ultimo alinea che riguarda le cappellanie di cui parlo. Realmente quest'ultimo alinea si esprime così: « I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'articolo 1, delle fondazioni, ecc., s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati e

sciolti dall'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.

Io posso comprendere da che la Commissione forse sia stata indotta a credere che si dovessero considerare le tasse pei benefici come per le cappellanie relativamente ai pesi rispettivi di cui sono gravate.

Credo che l'abbiano indotta in non giusta opinione le parole della legge testè citata: *nei modi e termini sopra dichiarati.* Ma riandando il costrutto del lungo articolo 5, e più considerando la discussione che lo motivò nelle sue varie parti, si vede chiaramente che, rispetto alle detrazioni da farsi, all'asse ereditario da svincolare, era ben diverso il concetto del legislatore.

Rispetto ai benefici, i quali debbono manifestamente essere gravati del 30 per cento fu espressa la clausola che tale tassa dovesse essere computata senza detrazione di pesi. Rispetto alle cappellanie si disse: si pagherà la doppia tassa di successione come si paga essa tassa. Sono le parole precise formulate dal presidente del Consiglio, in conseguenza delle quali l'articolo fu votato. Or come si viene ad infirmare ed a cambiare quella votazione?

Dunque io credo che non convenga di fare alle cappellanie, quasi, dirò così per eccezione, rispetto ad alcune provincie, un trattamento diverso da quello che porta la legge generale del 15 agosto 1867. Mio scopo non è altro che reintegrare la formula della Commissione nel senso di riportare puramente e semplicemente la legge suppletiva che oggi si sta per votare al tenore identico della legge generale del 15 agosto 1867.

In una parola io non obbietto nulla per rispetto ai benefici di giuspatronato laicale, in quanto che il primo inciso dell'articolo 5 della legge generale è chiarissimo di sua natura ed è conservato nell'attuale disputa dalla Commissione. Dico invece che l'interpretazione data dalla Commissione stessa all'ultimo inciso del citato articolo 5 rispetto alle cappellanie laicali, deve riportarsi al tenore della ripetuta legge. E ciò, per le esposte considerazioni, che, cioè, la doppia tassa di successione debba pagarsi nei modi che si paga la tassa stessa per tutt'altri titoli che non sieno quelli in discorso, vale a dire col disgravio dei pesi.

E riandata la legge sulla tassa di successione, ritocata nel 1866 e definita nel 1868, trovo che l'articolo si riferisce alla parte seconda della tariffa ove al numero 111 è disposto: « la trasmissione fra estranei si tassa al 10 per cento, colla nota: la tassa si percepisce sul valore delle cose trasmesse, depurata dai debiti deducibili. » Dunque, io dico, stiamo forti, siamo conseguenti a questo testo di legge; non ci poniamo quasi in contraddizione. Quel che volemmo nel 1867, di far pagare cioè la doppia tassa di successione alle cappellanie, manteniamolo oggi; ma quello e niente più.

Questa è la prima lieve modificazione che io proporrei allo schema di legge che ci vien proposto. Un'altra, ed anche di minor entità e di maggiore evidenza, si è per ciò che riflette il pagamento della indennità per svincolo, ossia della corrisposta o tassa per conseguirlo.

L'articolo 5 della legge generale ognora richiamata dichiara che la tassa o corrisposta predetta, debba pagarsi in quattro rate, e dispone la prima rata doversi pagare nell'atto della consegna o dello svincolo, e le altre tre rate annualmente.

Io non so perchè simile facilitazione che allora piacque al legislatore di sanzionare ora debba trovare mutamento.

La Commissione nella sua sagacia non lasciò d'indicarne i motivi. Senza dubbio l'erario pubblico sarebbe più vantaggiato dalla proposta della Commissione, ma giacchè mi sembra che queste proposte non rispondano alla legge generale del 1867, io suggerisco che anche sul particolare dei pagamenti della tassa di svincolo si debba stare alla legge del 1867. In conseguenza di ciò propongo una lieve modificazione alla fine dell'articolo secondo, paragrafo terzo, qualora la Commissione ed il suo valente relatore non mi dimostrino che io m'inganno e che le cose non stanno come mi sono accinto a dimostrare.

Mi riservo quindi di proporre gli enunciati emendamenti sì e come crederò conveniente nel corso della discussione.

PIROLI, relatore. Comincerò dallo sgombrare il terreno dalle ultime osservazioni e proposte fatte dall'onorevole Monti intorno al termine del pagamento delle somme che i patroni debbono sborsare per lo svincolo delle cappellanie e dei benefici.

Veramente la Commissione riteneva che questo pagamento si dovesse fare in una sola rata attualmente nel caso dell'articolo 2, e al cessare dell'usufrutto degli investiti nel caso dell'articolo 3; ma l'onorevole guardasigilli ha già proposto un emendamento che la Commissione accetta, in forza del quale si introdurrà nel testo della legge che i detti pagamenti si faranno in quattro rate, le quali, rispetto ai patroni di cui all'articolo 3 della legge in discussione, decorreranno dal giorno in cui cesserà l'usufrutto degli investiti.

Quanto alle obiezioni dell'onorevole Monti circa all'aver la Commissione, a suo senso, disconosciuta la disposizione della legge 15 agosto 1867 sulla tassa di svincolo delle cappellanie od almeno lasciato dubbio se questa tassa sia dovuta nella misura e a termini della legge del registro, come l'egregio preopinante ritiene, ovvero senza sottrazione di pesi, dirò apertamente che la Commissione non ha inteso per nulla di innovare alla legge del 1867, ma conformarsi pienamente al testo della legge medesima col ritenere che il 20 per cento è dovuto senza veruna sottrazione di carichi.

Ricordano gli onorevoli nostri colleghi come siasi disputato se rispetto agli oneri inerenti ai benefici, si dovesse prelevare, come disponevano le leggi precedenti, il capitale occorrente al loro soddisfacimento, e ad ogni modo se l'esistenza di questi oneri dovesse calcolarsi come un carico del patrono nel determinare la misura del corrispettivo per lo svincolo. Alcuni sostenevano che la soppressione dei benefici e delle cappellanie facesse cessare senza più le obbligazioni annesse agli enti medesimi; altri erano di parere diverso. In questo stato di cose fu votato l'articolo 5 della legge del 15 agosto 1867, il quale ha dichiarato che i patroni laicali dei benefici di cui all'articolo primo della legge potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione dei benefici pagando il 30 per cento del valore dei beni calcolato senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto; cioè a dire non si pregiudicò la questione se l'adempimento degli oneri del beneficio potesse dar luogo ad un'azione giuridica, o rimanesse abbandonato alla coscienza dei patroni che rivendicavano i beni; ma si dichiarò espressamente che nessuna detrazione sarebbe fatta per questi carichi nello stabilire il valore dei beni accennati.

Ora, che cosa dispone la legge circa alla tassa per lo svincolo delle cappellanie? L'articolo 5 della legge 15 agosto, già citato dall'onorevole Monti, dispone precisamente che per i beni delle prelature e delle cappellanie, s'intenderanno, per l'effetto della legge stessa, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati (cioè dichiarati pei benefici), della doppia tassa di successione. Ora, i modi e termini sopra dichiarati sono che il pagamento si fa calcolando il valore dei beni senza detrazione dei pesi. Dunque, evidentemente, la legge ha voluto che, anche rispetto alle cappellanie, il pagamento della doppia tassa di successione, cioè del 20 per cento si faccia senza detrazione dei pesi inerenti alle cappellanie.

Io credo che queste parole basteranno a giustificare la Commissione se ha redatto il testo della legge con questa intelligenza, e credo che saranno più che bastanti ad eliminare qualunque dubbio sul senso preciso dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, che in effetto è sempre stata così intesa ed applicata. Una interpretazione diversa sarebbe, a parere della Commissione, contraria direttamente allo spirito ed al testo della legge.

Debbo poi fare una ultima osservazione.

L'onorevole Monti parte dal concetto che la legge attuale sia suppletiva a quella del 1867. Il vero è che questa legge si fa in esecuzione della legge 21 agosto 1862, ed è diretta a conciliare possibilmente i diritti dei patroni ed i diritti degli investiti, avuto riguardo alla diversa posizione che la legge del 1867 ha fatto loro rispettivamente in ordine allo svincolo dei beni ed

agli effetti che ne derivano. La Commissione non ha potuto non avere riguardo alle leggi precedenti e rispettare i diritti veramente acquisiti, informando le sue disposizioni ad equi temperamenti, come si espone nella relazione. Questo ho voluto avvertire fin d'ora e per norma della discussione che si aprisse sopra altre parti dello schema di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È abrogato l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, n° 794. »

Nessuno domandando la parola, porrò ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, n° 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi pei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto. »

A quest'articolo il Ministero propone la seguente aggiunta:

« Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto, per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate uguali annue cogli interessi. »

Al medesimo articolo il deputato Monti Coriolano propone il seguente emendamento.

Dove è scritto: « Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto, » si dovrebbe dire invece: « Il valore dei beni sarà calcolato pei benefici, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto, tanto pei benefici come per le cappellanie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti Coriolano.

MONTI CORIOLANO. Io ho già premesso, nel prendere la parola su questo argomento, che non presumo di entrare in questione coi giurisperiti, ma al tempo stesso mi era lusingato che leggendo testualmente i punti culminanti della discussione dell'agosto 1867, i quali avevano relazione col soggetto delle cappellanie (non dico dei benefici), fossi mediante questa lettura giunto a persuadere chicchessia che in fondo per le cappella-

nie non fu stabilita la cifra precisa di tassa e che un diverso trattamento è insito alla legge per le cappellanie e pei benefici. Ho premesso che in quanto ai benefici non aveva nulla che dire, ma che in quanto alle cappellanie pare a me che, senza essere giurisperito, la semplice dizione chiara dell'articolo 5 più volte citato porti ad una conclusione, quale sarebbe l'assunto che mi sono proposto.

Dal momento che una legge ha una dizione per un soggetto ed una dizione per un altro, pare legittimo inferire che la distinzione la vuole stabilire la legge stessa quasi per principio.

Si ha un bel dire che alle cappellanie fosse attribuita la doppia tassa di successione non detratti i pesi, ma a me sembra che in ciò stia qualche cosa di contraddizione. Quando si dice la doppia tassa di successione, e si pone a voti in ossequio alla proposta del presidente del Consiglio che proponeva quella deliberazione e colla espressa e tacita adesione colla quale tutti si riferivano alla sua proposta ripetuta, « dichiaro che intendo puramente e semplicemente la doppia tassa di successione come si paga, » io non so perchè ora si debba dire essere non ultroneo l'aggiungervi la dichiarazione, che questa doppia tassa di successione debba pagarsi non detratti i pesi.

Io comprendo l'inciso della legge all'articolo 5, ultimo alinea, che poteva avere indotta la Commissione a quella che sembrava meno chiara distinzione di dizione: « nei modi e termini sopra designati. »

In quanto bensì ai *termini* è chiaro che si è venuti a riconoscere giusta la mia obiezione per parte del Ministero, atteso che esso accorda che il pagamento della tassa debba essere fatto consentaneamente a quella legge. In quanto ai *modi*, essi saranno restrittivamente coordinati all'epoca del pagamento, alle dichiarazioni, ecc.

Ma se la parola *modi* si volesse riferire alla esenzione dai carichi della tassa di successione, perchè allora furono introdotte le parole *tassa di successione*? Certo la frase *tassa di successione* vuol dire qualche cosa di ben diverso dalla cifra positiva contemplata dalla Commissione.

Io non so se arrivo a dare una idea chiara della differenza che corre tra cose che sembrano identiche e che in realtà non sono. La conclusione si è che questi dubbi sarebbero quanto mai pericolosi agli interessi privati, se non nelle diverse provincie nelle quali ha effetto la legge generale, per quelle alle quali in modo diverso si verrebbero ad applicare le disposizioni che ci sono proposte.

La differenza è che le cappellanie in queste per essere svincolate dovranno pagare il 20 per cento, mentre gli stessi enti nelle altre provincie, stante la legge 15 agosto 1867, pagherebbero solo una doppia tassa di successione; la quale in molti casi equivale al 15 per cento ed anche al 12 per cento, secondo i diversi

pesi a pagarsi ed a termini della nota legge di registro, che deduce nelle successioni gli oneri e debiti.

Io adunque dico: ritorniamo puramente e perfettamente alla legge 15 agosto 1867, che stabilisce la doppia tassa di successione; a me sembra ultroneo, se non prendo equivoco, il mettere ora in dubbio ciò che fu oggetto già di discussione amplissima in quella circostanza.

Intanto, mentre ringrazio la Commissione per le modificazioni fatte rispetto all'epoca del pagamento, io vorrei che accordasse anco che debbe pagarsi la doppia tassa di successione come fu stabilito, e non aggravandone la clausola, come ora viene a proporre.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il relatore della Commissione ha già risposto all'obbiezione portata dall'onorevole preopinante contro la disposizione proposta dalla Commissione medesima.

Come ben vede la Camera, non è che si tratti di una nuova statuizione che viene a portarsi con questa legge.

L'onorevole Monti ritiene che per la legge 15 agosto 1867 era chiaramente ed evidentemente stabilito che la tassa imposta per lo svincolo delle cappellanie doveva essere pagata, detratti i pesi, giusta la norma che ancora non era stabilita per le successioni, di doversi, cioè, detrarre i debiti.

Ora la lettera e lo spirito della legge del 1867 rende evidente che volle farsi pagare per le cappellanie la doppia tassa sui beni che componevano la dotazione, senza alcuna detrazione dei pesi. E dissi la lettera, perchè, come sentiste, formalmente dice che la doppia tassa dovuta sopra le cappellanie sarà pagata nei modi e termini sopra stabiliti.

L'onorevole preopinante conviene che colla parola *termini* s'intendeva il pagamento a farsi in quattro rate e in quattro anni: dunque la parola *modi* che si era messa doveva alludere a qualche cosa d'altro. Ma quando si dice nell'alinea che riguarda il pagamento dei benefizi, che deve pagarsi sul valore dei beni medesimi senza detrazione dei pesi, si vede che la parola *modi* non può essere riferita che alla maniera del come dovesse calcolarsi il patrimonio su cui la tassa era dovuta in quanto ai benefizi, e per questi è certo che i pesi non dovevano essere detratti.

Dissi inoltre conforme allo spirito della legge, perchè nello spirito della legge del 1867 i pesi di servizio ecclesiastico che gravitavano sui benefizi e sulle cappellanie erano abbandonati alla coscienza di coloro a cui si concedevano i beni, e però non avevano, per dir così, per loro stessi il carattere di quel peso obbligatorio, di quel debito che, secondo la legge della trasmissione dei beni, avrebbe dovuto dedursi per la tassa di successione. Ecco perchè credo che debba mantenersi quanto la Commissione ha proposto.

Aggiungete che la sostituzione voluta dall'onorevole preopinante non colpisce soltanto questa legge, ma sarebbe una modificazione che si porta dalla Camera alla legge 15 agosto 1867 e all'esecuzione che finora si è data. L'onorevole Monti diffatti ritiene che la proposta della Commissione non si può ammettere perchè in contraddizione colla legge del 15 agosto 1867, inquantochè la tassa, a termini della legge del 1867, deve pagarsi dedotti i pesi. Ne segue quindi che, se la Camera consente alla soppressione di questo comma, dichiara espressamente che, per la legge del 15 agosto 1867, la tassa dovuta per lo svincolo dei beni delle cappellanie deve essere pagata, dedotti i pesi, lo che, replico, è contro la lettera della legge, lo che è contrario all'esecuzione che si è data senza nessuna questione alla legge 1867 ormai per tre anni, nei quali può dirsi quasi compiuto lo svincolo dei beni delle cappellanie; e ne seguirebbe che, mentre l'onorevole Monti invoca la legge del 1867 per vantaggio delle provincie cui si applica la presente legge, in tutte le altre provincie, nelle quali le cappellanie sono tutte state soppresse colla legge del 1867 che egli invoca, si sarebbe pagato un di più di quanto si avrebbe dovuto pagare. E però io prego la Camera a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Monti.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'aggiunta proposta dal Ministero all'articolo primo.

PIROLI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Ministero, ma non aderisce all'altro dell'onorevole Monti, rispetto all'intelligenza da darsi alle parole « tassa di successione. »

MONTI CORIOLANO. Io credo che la parola *modo* a cui s'aggiungemente accennava l'onorevole guardasigilli si possa benissimo dichiarare a che si riferisca. Si riferisce a quanto al principio dell'articolo 5 è detto: *dovranno farne domanda con atto regolare e farne dichiarazione*, ecc. Di maniera che io non trovo quel vuoto che sembrava all'onorevole guardasigilli potesse esistere. E poi mi pare che non si sia risposto alla mia principale domanda, la quale consiste in questo: perchè allora il testo della legge adopera la frase *doppia tassa di successione*? Questo è l'argomento principale per me. Ma dal momento che il ministro guardasigilli dice che la legge generale che lo stabilisce, anche per le cappellanie ha avuto esecuzione nel senso che egli espone, io prendo atto di questa dichiarazione, mi appoggio a questa ed a questa mi acquieto. Imperciocchè io non ho altro scopo che l'esecuzione e l'applicazione generale della legge del 1867, e quindi non insisterò più sui proposti emendamenti, quantunque mi sembri che anche la modificazione introdotta dall'articolo aggiuntivo del Ministero non si uniformi al testo primitivo della legge. Omai per altro sarebbe inutile fare discussione in materia così spinosa.

PRESIDENTE. Non insistendo il deputato Monti nel suo emendamento, metto ai voti...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Intende parlare sull'articolo 2?

MICHELINI. Sulla proposta dell'onorevole Monti.

PRESIDENTE. L'ha ritirata.

MICHELINI. Io vedrò se ho da farla mia, e per questo ho bisogno di sottoporre alla Camera una considerazione.

La considerazione, in poche parole, è questa: io chieggo se i magistrati, i quali dovranno interpretare la legge che stiamo per votare, terranno conto di ciò che hanno detto il guardasigilli o l'onorevole Monti, o di ciò che possano dire altri deputati, ovvero unicamente delle parole colle quali la legge è formulata, come è da credere.

Questo deve più che chicchessia saper il ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini interroga il ministro e intanto si dà risposta da se medesimo su quell'argomento. Egli è chiaro che i magistrati stanno a quello che è scritto nella legge, non so quindi il perchè egli voglia una risposta dal signor ministro.

Pongo ai voti...

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che? Sulla proposta ritirata?

MICHELINI. Sulla proposta che io faccio mia.

Voci. Non si può. Ai voti!

MICHELINI. Io so quali sono i doveri dei magistrati; so che, anzichè alle parole che si pronunziano in quest'aula, essi devono stare alla parola ed allo spirito delle leggi che noi facciamo; quindi io temo che, venendo il caso dell'interpretazione dell'applicazione ai casi concreti della legge di cui si tratta, i magistrati, anzichè all'interpretazione che dava l'onorevole Monti, stiano a quella che dava l'onorevole guardasigilli; quindi, qualunque ne possa essere la riuscita, io ripropongo l'emendamento ritirato dall'onorevole Monti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto ora dall'onorevole Michelini. Domando prima se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 2 coll'aggiunta del ministro guardasigilli. L'articolo 2 dice così:

« Per i beni dei benefizi e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, n° 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laicali, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi pei benefizi, e una somma eguale alla doppia tassa di suc-

cessione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto.

« Il pagamento del trenta per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue e cogli interessi. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti rimarranno pienamente svincolati pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al demanio dello Stato e rispettivamente, le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea dell'articolo precedente.

« Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria. »

A questo articolo è fatto un emendamento dallo stesso deputato Monti Coriolano.

L'emendamento consiste in ciò:

« I beni costituenti dotazioni dei benefizi e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867.

« Potranno non di meno i patroni ottenere anche il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie laicali, assicurando pienamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, e fermo il disposto dell'articolo 5 della legge succitata. »

Il deputato Monti ha facoltà di parlare.

MONTI CORIOLANO. I miei emendamenti erano tutti coordinati ad una idea. Questi secondi riguardavano il modo di pagamento.

Ora, al modo di pagamento si è provveduto coll'articolo aggiuntivo. Ben è vero che io credo che anche questo articolo aggiuntivo modifichi la legge del 1867; ma ormai, dacchè la Camera lo ha votato, gli emendamenti consecutivi all'articolo 3 non hanno più valore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 di cui ho dato lettura, senza che sia tenuto conto degli emendamenti già ritirati dal deputato Monti Coriolano.

(La Camera approva.)

« Art. 4. I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma

delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corresponsione, a pagare al demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge del 15 agosto 1867. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale alla metà del valore dei beni costituenti la dotazione dei benefici.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dare garanzia pel pagamento del prezzo che sarà concordato. »

A questo articolo il ministro di grazia e giustizia propone che sia sostituito il seguente:

« Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalla legge indicata all'articolo 2 nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo nei modi e termini indicati nell'articolo 2. »

Domando alla Commissione se accetta questa sostituzione proposta dal Ministero.

PIROLI, relatore. La Commissione accetta; soltanto, dove si dice « il pagamento della somma uguale al valore di questa parte, » si aggiunga: « a termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, » per meglio determinare il concetto.

FIASTRI. Vorrei domandare all'onorevole guardasigilli ed all'onorevole relatore se i benefici che fanno parte di una collegiata soppressa non sono vincolati al pagamento della tassa se non dopo che sarà cessato l'usufrutto, parendomi che suonasse in questo modo la disposizione dell'articolo 4 che abbiamo votato, e parendomi poi che per i benefici di *giuspatronato laicale*, che non fanno parte di una collegiata soppressa, in forza dell'emendamento proposto dal Ministero, si dovesse fare il pagamento della tassa dei quattro anni che cominciano a decorrere col giorno della pubblicazione della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In quanto alla prima

parte, che l'obbligo del pagamento cominci dal giorno in cui è cessato l'usufrutto, e che riflette l'articolo 4, mi pare che non vi deve esser dubbio, perchè ne è chiara l'espressione, leggendovisi « cessata la corresponsione dovuta agli investiti, » e doversi pagare al demanio dello Stato la tassa straordinaria; e non si era creduto di ripetere che il pagamento debba farsi in quattro rate, perchè si rimette alla legge del 15 agosto 1867. In tal modo è abbastanza esplicito il concetto che anche il pagamento deve farsi, a termini di quella legge, in quattro anni, cioè dal giorno in cui è cessato l'usufrutto dell'investito.

FIASTRI. Ringrazio l'onorevole guardasigilli di questa risposta, perchè così saranno tolte le contraddizioni possibili che dai tribunali si possono riconoscere nella legge.

SANGUINETTI. Io mi credo in debito di completare le dichiarazioni del signor ministro, e qualora le mie parole non concordassero col suo modo di vedere, egli avrà occasione di contraddirle.

Qui si tratta di due pagamenti: uno concerne la tassa del 30 per cento, l'altro il valore di quella parte di beni corrispondenti al diritto di giuspatronato ecclesiastico.

Il pagamento che riguarda la tassa del 30 per cento, è fatto in quattro anni dal tempo indicato dal ministro, non c'è dubbio; in questo si applica la legge del 1867.

Il pagamento che riguarda il valore di quella parte di beni che deve essere pagata immediatamente all'atto, come è prescritto dalla legge 15 agosto 1867, concerne i benefici che si sono svincolati prima del 15 agosto 1869.

Credo di avere completato quello che voleva dire l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La distinzione fatta dall'onorevole Sanguinetti è evidente: quando si parla propriamente del 30 per cento, come nell'articolo 4, non può esservi dubbio che si deve pagare fra quattro anni come dispone la legge 15 agosto 1867; quando invece, come nell'articolo 5, si tratta della quota dovuta al Fondo del culto in forza di legge precedente, non può esservi dubbio che deve pagarsi in un'unica volta alla cessazione del diritto dell'investito; e per questa distinzione, e per l'aggiunta fatta nell'articolo 2 bisogna nell'articolo 5 togliere le ultime parole *di rimettersi all'articolo 2*, che erano state inserite nell'emendamento del Ministero.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 5:

« Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalle leggi indicate nell'articolo 2 nel caso di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte, a termini dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1867.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto, dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 6. Non ostante il disposto dell'alinea dell'articolo 1, in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al demanio dello Stato il trenta per cento dei benefizi e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa deduzione del capitale assegnato in contratto al Fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Qui segue un articolo di aggiunta proposto dal Ministero nei termini seguenti:

« Lo Stato e l'amministrazione del Fondo pel culto, per quanto è dovuto dai patroni a termini di questa legge, oltre ai diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile. »

PIROLI, relatore. La Commissione non ha nulla da opporre a quest'aggiunta, sebbene ritenga che non sia necessaria perchè i diritti dello Stato sono già garantiti dalle disposizioni delle leggi di soppressione dei benefizi e delle cappellanie di cui si occupa la legge odierna.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'aggiunta proposta dal Ministero, ed acconsentita dalla Commissione, che diverrebbe così articolo 7 della legge.

(È approvata.)

Si procederà allo squittinio segreto su questo disegno di legge nella tornata di domani.

INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI COMIN E BONGHI.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro per la marina, gli debbo comunicare una domanda d'interrogazione fatta dal deputato Comin:

« Il sottoscritto desidera indirizzare un'interrogazione all'onorevole signor ministro per la marina sulla banchina costrutta nel porto militare di Napoli. »

Quando intende il signor ministro rispondermi?

ACTON, ministro per la marina. Io sono pronto.

COMIN. Allora son pronto anch'io.

Io chiedo una spiegazione all'onorevole ministro della marina sopra un fatto che ha in sè una grande anormalità, e che, ove si ripetesse, renderebbe inutili

tutte le economie che i ministri attuali sembrano proporsi.

Nel porto militare di Napoli venne costrutta una banchina, che ne peggiora le condizioni, senzachè si sappia da chi sia stata pagata, chi ne abbia ordinata la costruzione, e in base a qual legge ciò sia avvenuto.

È accaduto a più riprese che i ministri per la marina *pro tempore* abbiano interpellato Commissioni scientifiche onde sapere se la banchina in discorso si dovesse costruire o no. Queste Commissioni scientifiche hanno opinato tutte che non si dovesse costruire, e che ove si costruisse, le condizioni di sicurezza del porto militare di Napoli sarebbero peggiorate.

Malgrado cotesti pareri, malgrado che nessuna autorizzazione fosse chiesta alla Camera, e nessuna spesa fosse stanziata in bilancio, la banchina venne costrutta, e questa costruzione, com'era da aspettarsi, recò dei danni gravi ai bastimenti stanziati nel porto.

Io desidero che l'onorevole ministro per la marina mi dica chi ha ordinato la costruzione di questa banchina, chi ha stanziato i fondi e chi ha pagato.

Desidero inoltre che egli abbia la cortesia di dare alla Camera ed a me l'assicurazione che d'ora innanzi, se vi saranno pubblici funzionari i quali facciano spese fuori del bilancio, le pagheranno essi, ed i contribuenti non saranno obbligati a sopportare aggravii per la loro dispotica volontà.

MINISTRO PER LA MARINERIA. Posso assicurare l'onorevole Comin che appena il Ministero ebbe conoscenza che erasi iniziato cotesto lavoro nel porto militare di Napoli, diede degli ordini per sospenderlo. Esso non era molto avanzato, e fu quindi possibile d'impedirne il proseguimento.

Del resto, si è scritto per avere delle altre informazioni e per sapere il modo con cui si era proceduto.

In quanto alle future costruzioni che si potrebbero fare senza autorizzazione, le nostre leggi di contabilità sono molto precise, e non è possibile che si facciano lavori, senzachè prima siano stati ordinati dall'amministrazione centrale.

COMIN. Io mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. Ma gli faccio osservare che la legge di contabilità non ha impedito questa volta che un ufficiale pubblico abbia ordinato una costruzione, la quale non era stata ordinata dal Parlamento, che non era contemplata in alcuna legge, e che ebbe luogo quasi senza che il Ministero stesso lo sapesse.

PRESIDENTE. L'avrà fatta a spese sue.

COMIN. Spero di sì.

MINISTRO PER LA MARINERIA. Aveva detto ancora che si erano domandate delle informazioni sul modo col quale si erano fatti questi lavori; appena le avrò potrò informare l'onorevole Comin.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Bonghi intende interrogare il ministro per le finanze se egli abbia in

animo di ripresentare alla Camera il progetto di legge già presentato dal suo predecessore circa la cessione gratuita al municipio di Napoli del terreno e dei fabbricati situati esternamente alla cinta del Castel Nuovo.

SELLA, ministro per le finanze. Risponderò che questo disegno di legge venne più volte presentato alla Camera. Ho qualche reminiscenza che lo fosse nel 1862, se ne discorse poi quando sono tornato al Ministero nel 1864 e 1865 mi pare di averlo veduto di nuovo.

Alla domanda se si debba nuovamente presentare questo progetto di legge, risponderò che mi rincrescerebbe che dovesse continuare a fare la figura che ha fatto durante otto anni, quella cioè d'ingombrare inutilmente i banchi della Camera e del Ministero, senza venire ad una conclusione. Perciò potrei facilmente rispondere, che lo schema di legge sarà ripresentato tale quale; ma prima di fare una risposta di tal genere, pensando agli insuccessi del passato, mi riserverò di riflettervi e di vedere soprattutto, se il municipio di Napoli si decidesse a far altri passi per quel che riguarda l'assetto del porto; perchè in quel caso si potrebbero portare delle proposizioni che includerebbero tutte le cessioni che si dovessero fare al municipio di Napoli.

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno porta transazione di lite con...

DI SAN DONATO. Scusi, finora abbiamo assistito ad interpellanze, mentre l'interpellante non v'era...

PRÉSIDENTE. È un'interrogazione.

DI SAN DONATO. A me pare, lo dico chiaramente, che la risposta dell'onorevole ministro delle finanze, come l'ha data, non sia in termini regolari.

PRÉSIDENTE. Ella farà quello che crede, una interpellanza...

DI SAN DONATO. Sta bene, io farò quello che crederò più opportuno; ma intanto a me preme di ricordare all'onorevole Sella, che se è naufragato quel progetto, è naufragato appunto per opera del ministro Sella, il quale lo ha combattuto, opponendosi a tutti gli emendamenti dalla maggioranza della Camera presentati.

MINISTRO PER LE FINANZE. A parlare a memoria per vero dire si corre rischio di sbagliare sopra cose accadute nell'anno 1862: nulladimeno io persisto (se la mia memoria mi tradirà, sarà mio danno) e ritengo precisamente che allora sia avvenuto questo fatto, che, cioè, il Ministero era inclinato ad accogliere favorevolmente molte domande; ma che da parecchi si volevano ancora altre concessioni, alle quali esso non era disposto ad acconsentire.

Per quanto riguarda direttamente il Castel Nuovo mi pare che fino d'allora consentisse il Ministero nella proposta di cessione; cotesta è la sostanza che può interessare di più.

Del resto è inutile che facciamo qui una discussione

sull'interpellanza dell'onorevole Bonghi. Io ho presa questa riserva, cioè di esaminare meglio la cosa per vedere se non sia il caso di far entrare con questa altre proposte di cessione che si rendessero opportune alla città od alla provincia di Napoli.

Che se tutte non riuscissero, non dubiti l'onorevole Di San Donato, non dubiti la Camera che, quanto al Ministero, le medesime proposte di cessione che aveva fatte nel 1862 non sarebbero modificate nel 1870.

DI SAN DONATO. Io solamente prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, e mi rallegro di cuore di sentire che mantiene le condizioni che egli voleva fare alla città di Napoli nel 1862, e questo mi basta.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per la marineria.

MINISTRO PER LA MARINERIA. Prego la Camera di deliberare che il progetto di legge della leva marittima sia rinviato allo stato in cui si trovava alla stessa Commissione che si è già l'altra volta occupata del medesimo, e ciò per risparmio di tempo.

PRÉSIDENTE. Non essendovi difficoltà, il disegno di legge sulla leva marittima è rinviato alla Commissione precedente.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI LIRE 80,000 AL COMMENDATORE GABRIELE CAMOZZI.

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo all'assegnazione di lire 80,000 al commendatore Gabriele Camozzi per transazione di vertenze con lo Stato. (V. Stampato n° 23)

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È assegnata al commendatore Gabriele Camozzi deputato al Parlamento nazionale la somma di lire italiane ottantamila (lire 80,000) per saldo e transazione d'ogni suo credito per capitale ed interessi in conseguenza delle spese sostenute da lui nell'anno 1848 per l'equipaggiamento e per il mantenimento della guardia nazionale mobilizzata della provincia di Bergamo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente viene istituito nella parte straordinaria del bilancio generale della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1868 un apposito capitolo col numero e colla denominazione di *Rimborso di spese anticipate dal commendatore Gabriele Camozzi per la mobilizzazione della guardia nazionale della provincia di Bergamo nell'anno 1848, lire 80,000.* »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COMPRA DELL'ISOLA MONTECRISTO.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la compra dell'isola di Montecristo. (Vedi *Stampato n° 24*)

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Nessuno domandando la parola si procede alla discussione dell'articolo unico :

È approvata la spesa di 100,000 lire per la compra dell'isola di Montecristo.

« Questa spesa sarà iscritta con apposito capitolo di n° nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'anno corrente, sotto la denominazione: *Compra dell'isola di Montecristo.* »
(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVA ALLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO IN SICILIA.

L'ordine del giorno reca disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia. (V. *Stampato n° 25*)

Leggo l'articolo unico :

« È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto ed al deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana. »

La discussione generale è aperta.

MICHELINI, *relatore*. Io spero che questo progetto di legge sarà approvato senza discussione, essendone evidente l'utilità, anzi la necessità, come confesseranno coloro che hanno letto la relazione del ministro delle finanze, e quella che ho avuto l'onore di presentare alla Camera a nome della Giunta.

Tuttavia, siccome già lungo tempo, cioè quasi un anno, è trascorso dopo che io presentava quella relazione, così credo opportuno di rammentare in poche parole alla Camera di che si tratti.

In sostanza, lasciando in disparte tutto ciò che non ha diretta relazione col progetto di legge, e che non deve esercitare influenza sulla deliberazione che siamo per prendere, la Camera sa che nel 1866 fu vietata in Sicilia la coltivazione del tabacco, la quale fu poi permessa nel 1868. Colla legge proibitiva i tabacchi furono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale riguardanti il trasporto ed il deposito dei caffè e degli zuccheri. La cosa era naturale, giacchè i tabacchi come queste ultime derrate, non potevano essere prodotti in Sicilia.

Ma era pure naturale che, ridonata alla Sicilia la facoltà di coltivare il tabacco, si abrogassero anche le prescrizioni circa il trasporto ed il deposito di esso, le quali divenivano non solo inutili, ma nocive e vessatorie. Questo non si è fatto, forse per isbaglio del Mi-

nistero, al quale non pose mente nemmeno la Camera. E questo è appunto ciò che io vi propongo di fare, a nome della Giunta, che approvava questo progetto di legge all'unanimità.

Spero che le poche parole che ho detto varranno a prevenire qualunque obbiezione, cui in ogni caso io risponderai. Spero pure che esse varranno a rassicurare l'onorevole ministro delle finanze, il quale mi è parso essersi commosso quando ha udito trattarsi di una legge riflettente i tabacchi. La Giunta, come era debito suo, ha esaminato se le facilitazioni che si accordano al trasporto ed al deposito del tabacco non tendano a defraudare le finanze dei diritti che gravitano su tale merce, e si è convinta non sussistere questo timore.

Questa legge mentre facilita il commercio, non reca danno allo Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

« È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto ed al deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana. »
(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE AGLI IMPIEGATI CIVILI DELL'EX-REGNO NAPOLETANO DEL CONDONO DEL BIENNIO.

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'estensione agli impiegati civili dell'ex-regno napoletano del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito. (V. *Stampato n° 27*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, che dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose furono collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE COL SIGNOR DE GINESTET.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla transazione col signor De Ginestet per la cessata privativa del giuoco nel casino dei bagni di Lucca. (V. *Stampato n° 31*)

La Commissione, incaricata di riferire su questo progetto di legge, conchiude pel rigetto della legge medesima.

PIANCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pianciani.

PIANCIANI. Mancando il relatore, mi permetterò di accennare in poche parole alla Camera per quali ragioni la Commissione ha creduto di rigettare questa transazione.

La dimanda del Ginestet presentava due aspetti: una parte conteneva un'emenda di danni che diceva avere sofferti, un'altra un compenso di lucri che dichiarava avere perduti. La seconda dimanda venne sempre respinta. Per la prima il Governo granducale conveniva nell'accordare la somma di circa 30 mila lire.

Contro tale somma reclamò il De Ginestet; ma dettò gli che poteva adire i tribunali per far sentire le sue ragioni, non ha mai creduto di ricorrervi.

Dopo il 1859 cominciarono da sua parte nuove trattative per far aumentare le somme e domandava 90,000 lire, sul che ebbe luogo la transazione in cui venivano assegnate 70,000 lire.

La Commissione, riconoscendo il credito nelle 30,000 lire, non volle ammettere il rimanente: trattandosi di una convenzione complessiva e non potendo scinderla, deve ricusarla.

Dirò brevemente quali sono le ragioni per cui ricusò quelle 40,000 lire.

Si tratta di danni che il De Ginestet dice sostenuti quando venne, per oggetto d'utilità pubblica, chiuso il casino del giuoco stabilito a Lucca; questi danni consistono in vari titoli che è inutile qui enumerare; se la Camera però crede... (*No! no!*)

Ora il De Ginestet dice come, essendo stato chiuso il casino e credendo egli che dovesse continuare ancora, aveva fatte moltissime spese di riparazioni, di mobili, ecc., e su queste spese ha perduto 40,000 lire. Debbo però avvertire che non presentò un solo documento per provare le spese fatte.

La sola prova che egli pretende avere è una lettera di un altro intraprendente di giuoco, il signor Benazet di Baden Baden, il quale nel 1842 parla di spese che avevano avuto luogo prima del 1839. Questa lettera dunque si riferisce a fatti che sono precedenti all'epoca nella quale egli aveva ottenuto di prolungare l'esercizio di quella bisca oltre il termine per il quale gli era stato prima concesso, e al quale in fatto ebbe fine.

Dunque è evidente che questa prova è nulla, e si rivolge anzi contro di lui, perchè mostra la mancanza dei documenti e argomenti migliori a giustificazione del suo credito.

Per queste ragioni io, in nome della Commissione, vi devo pregare a rigettare la transazione quale era stata proposta, salvo al ministro delle finanze di proporre un'altra che meglio convenga alla giustizia e all'interesse dell'erario.

MINISTRO PER LE FINANZE. Come ha udito la Camera, la Commissione crede che del contratto che è proposto alla sua approvazione tre parti siano da ammettersi ed una no. Il Ministero, naturalmente, trattandosi d'un contratto, non può separarle; lascia quindi la cosa al giudizio della Camera, e se questa l'approvata e quale, il Ministero eseguirà la convenzione; se invece accoglie la proposta della Commissione, che cioè non sia da approvarsi questa transazione quale è, allora il Ministero si conformerà alle conclusioni della Commissione, e cercherà di stipulare un'altra transazione sui punti che la Commissione crede accettabili.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone la reiezione, cioè che non si passi alla discussione degli articoli.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Per oggi è esaurito l'ordine del giorno. Domani si procederà allo squittinio segreto sopra queste leggi votate oggi per articoli.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Provvedimenti relativi ai benefizi e alle cappellanie laicali di alcune provincie del regno; Transazione di lite con Gabriele Camozzi; Compera dell'isola di Montecristo; Modificazioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia; Estensione agli impiegati civili dell'ex-regno napoletano del condono del biennio già concesso agli uffiziali dell'esercito;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato D'Ondes-Reggio Vito per un maggiore assegnamento ai religiosi colpiti da insanabili infermità.